



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 25/I/0002703

Roma, 24 marzo 2006

Alla Anav  
Piazza dell'Esquilino, 29  
e 00185 Roma

all' Asstra  
Piazza Cola di Rienzo, 80/a  
00192 Roma

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Anav e Asstra.

L'Anav e Asstra, associazioni nazionali nel settore dei trasporti, chiedono quale sia l'effettiva portata ed estensione delle innovazioni introdotte dalla Finanziaria 2005 in materia di trattamenti economici previdenziali di malattia. L'articolo 1, comma 148, della L. n. 311 del 2004 (come modificato dall'art. 1, comma 3 *ter*, della L. n. 58/2005) stabilisce infatti che *“a decorrere dal 1° gennaio 2005... è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto... sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore dell'industria. Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria”*.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

La previsione di cui all'art. 1, comma 148, della L. n. 311/2004 va riferita alla **generalità dei trattamenti economici di malattia** che obbligatoriamente facevano carico alle disciolte Casse di Soccorso e successivamente, in forza dell'art. 74 della L. n. 833 del 1978, all'INPS. Al riguardo si precisa che, per effetto del disposto di cui al richiamato art. 74 della L. n. 833/1978, i predetti trattamenti economici sono transitati nella competenza erogativa dell'INPS proprio in quanto ritenuti di malattia.

Trattasi cioè sia delle prestazioni dovute per legge (sussidio di malattia al 100%, aspettativa per motivi di salute e integrazione, in caso di infortunio, dell'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'INAIL), sia delle prestazioni dovute per effetto di accordi collettivi nazionali e aziendali (sussidio di malattia al 100% durante i periodi di cure termali e sussidio di malattia durante il periodo di carenza, nella misura del 50% o nella misura superiore prevista dagli accordi aziendali, recepiti prima del trasferimento all'INPS della competenza erogativa).

Tali trattamenti, dal 1° gennaio 2005 a carico delle aziende di trasporto, costituiscono inoltre, secondo i principi generali della materia, imponibile contributivo determinando altresì la base dell'imponibile fiscale.

Le aziende interessate, pertanto, potranno porre a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS solo gli importi anticipati per conto dell'Istituto stesso a titolo di indennità di malattia, secondo i criteri applicati agli assicurati del settore industria. Conseguentemente peraltro, eventuali prestazioni corrisposte dal datore di lavoro in misura superiore a quella dell'indennità (ad es. trattamenti per i primi 3 giorni ovvero integrazioni dell'indennità fino al 100% della retribuzione per altri tre giorni) devono essere assoggettate a contribuzione in quanto aventi natura retributiva e non indennitaria.

Si rappresenta, infine, che in materia è da ultimo intervenuta la legge Finanziaria 2006 (art. 1, comma 273, L. n. 266/2005) prevedendo, a copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle associazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della L. n. 311/2004, la destinazione fino a concorrenza delle somme eventualmente residue dagli importi di cui al comma 3 *bis* dell'art. 23 del D.L. n. 355/2003 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 47/2004 e al comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 16/2005 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2005.

Si richiamano, infine, i chiarimenti forniti al riguardo dalla circolare INPS n. 102 del 5 settembre 2005 recante "*Prestazioni economiche ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto di cui al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148. Istruzioni contabili*".

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to Mario Notaro)

PP

DP